



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Delibera n. 2925

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA nella seduta del 13 dicembre 2011,

### **PREMESSO**

che:

- La Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, dispone le seguenti modifiche dell'art. 8 del D.Lgs. n.545/92 in materia di incompatibilità dei giudici tributari:

#### **a) al comma 1,**

1. la sostituzione della lettera i) con la nuova disposizione che testualmente recita "i) *coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;*";

2. la soppressione della lettera m);

3. dopo la lettera m), l'aggiunta della lettera m-bis: "*coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)*".

#### **b) dopo il comma 1,**

1. l'inserimento del comma 1-bis, "*Non possono essere componenti di Commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la Commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle Commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la Commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.*"



*All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. ";*

b) al comma 2.

1. l'aggiunta, dopo le parole: "*i coniugi,*" della parola "*i conviventi.*"

- L'art 39, 3° comma del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha altresì previsto che i giudici tributari che versano nelle anzidette condizioni, possono rimuovere tali cause di incompatibilità, dandone comunicazione entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nonché' alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle eventuali cause di incompatibilità, i giudici si intendono decaduti dall'incarico.


- Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2011, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, procederà all'esame delle posizioni dei giudici in servizio ricorrendo, ove se ne ravvisi l'opportunità, a verifiche anche mediante procedura di estrazione a campione, disciplinata da specifico regolamento;

- A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute circa le modalità di rimozione delle situazioni di incompatibilità *soggettive* ed *oggettive*, cioè di situazioni di incompatibilità derivanti da "*fatto proprio*" o derivanti da "*fatto altrui*" (rapporti di parentela, affinità, coniugio e convivenza) questo Consiglio ritiene che la rimozione delle cause di incompatibilità debba essere comunicata entro il 31 dicembre 2011 con autodichiarazione sottoscritta unitamente alla trasmissione di eventuale documentazione attestante la cessazione della cause di incompatibilità;

- Nel caso di incompatibilità *oggettiva*, laddove l'incompatibilità non venga rimossa per fatto *altrui* (ad es. cancellazione dall'albo professionale e/o trasferimento ad altro ordine professionale dei parenti, coniuge, affine e convivente), è consentito al giudice di manifestare la volontà di rimuovere la causa di incompatibilità regolarizzando la propria posizione mediante segnalazione di disponibilità al trasferimento in altra Commissione tributaria collocata in posizione territoriale utile allo scopo.

- L'art. 4 comma 40, legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto che i trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie sono deliberati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria all'esito delle procedure di interpello bandite per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

- Per effetto dell'art. 4 comma 40, legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha soppresso la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30



dicembre 1992, n. 545, il giudice tributario non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la Commissione tributaria in cui presta servizio;

### **DELIBERA**


I giudici in servizio che versano in situazione di incompatibilità *soggettiva* se intendono rimuovere detta incompatibilità, sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre 2011, la dichiarazione di cessazione della causa di incompatibilità a questo Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Ministero dell'economia e Finanze.

I giudici in servizio che versano in situazione di incompatibilità *oggettiva* che intendano rimuovere detta incompatibilità mediante trasferimento, devono manifestare la disponibilità a trasferirsi in altra sede, nelle posizioni individuate e comunicate dal Consiglio di Presidenza con riferimento ai posti vacanti al 31 /12/2011, mediante comunicazione da trasmettere a questo Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e al Ministero dell' Economia e Finanze entro il 31.12.2011.

Le procedure di trasferimento saranno effettuate previa comunicazione dell'elenco dei posti resisi vacanti ai giudici che abbiano dichiarato di versare in situazione di incompatibilità oggettiva ed abbiano richiesto per tale ragione di essere trasferiti ad altra sede.

L'ufficio di destinazione sarà determinato a seguito della formazione della graduatoria tra gli aspiranti al trasferimento, tenendo conto, nel caso di più aspiranti per il medesimo posto, delle preferenze espresse dal giudice e della collocazione in graduatoria.

Le domande dei componenti delle Commissioni tributarie saranno valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la tabella di cui all'art. 4 comma 40 della Legge 12 novembre 2011, n. 183; in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica da computare fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.



IL PRESIDENTE  
*Daniela GOBBI*